

S 20/1941



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice Dr. Aurelio Barazzetta ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento contro

[REDACTED]
in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED]
elettivamente domiciliata presso [REDACTED] Milano [REDACTED]
[REDACTED]

IMPUTAZIONE

(nei riguardi di **[REDACTED]** e **[REDACTED]**
nei confronti dei quali si procede separatamente)

del reato di cui agli articoli 81 ^{secondo comma}, 110, 640 ^{secondo comma} c.p. perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri inducevano il Comune di Milano in errore procurandosi ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** quali amministratori della V **[REDACTED]** A **[REDACTED]** s.r.l., impresa operante nel settore della costruzione e del noleggio di macchine per il sollevamento, in nome e per conto di questa società, a fronte della occupazione di spazio pubblico per la quale è previsto il pagamento di un tributo al Comune di Milano, falsificavano le ricevute dei bollettini postali facendo apparire come adempiuto il pagamento richiesto e così procurandosi un ingiusto profitto con danno dell'Ente locale.

Nella specie, falsificavano i seguenti bollettini di conto corrente postale:

- 01) bollettino del 3 maggio 2012 per un importo di 520 €
 - 02) bollettino del 3 gennaio 2014 per un importo di 416€
 - 03) bollettino del 28 maggio 2014 per un importo di 26 €
 - 04) bollettino dell'11 luglio 2014 per un importo di 208 €
 - 05) bollettino del 25 luglio 2014 per un importo di 52 €
 - 06) bollettino del 26 settembre 2014 per un importo di 416 €
 - 07) bollettino del 10 luglio 2015 per un importo di 624 €
 - 08) bollettino del 20 luglio 2015 per un importo di 208 €
 - 09) bollettino del 22 luglio 2015 per un importo di 624 €
 - 10) bollettino del 4 agosto 2015 per un importo di 364 €
 - 11) bollettino del 21 dicembre 2015 per un importo di 104 €
 - 12) bollettino del 15 marzo 2016 per un importo di 260 €
 - 13) bollettino del 9 maggio 2016 per un importo di 390 €
 - 14) bollettino del 7 giugno 2016 per un importo di 260 €
 - 15) bollettino del 26 luglio 2016 per un importo di 208 €
 - 16) bollettino del 20 ottobre 2016 per un importo di 520 €
 - 17) bollettino del 2 novembre 2016 per un importo di 416 €
 - 18) bollettino del 17 gennaio 2017 per un importo di 520 €
- per un importo complessivo di 5.616,00 €.

In Milano dal 3 maggio 2012 al 17 gennaio 2017

V **[REDACTED]** A **[REDACTED]** s.r.l.



dell'illecito di cui agli articoli 5 ^{lettera a)}, 10 e all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001 in relazione all'articolo 640 ^{secondo comma} c.p. per non aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei fatti ascritti Visintin Antonio Luca e Visintin Andrea nel precedente capo, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello contestato, commessi per conto e nell'interesse della società.

In Milano dal 3 maggio 2012 al 17 gennaio 2017

Parte offesa:

*Sindaco del Comune di Milano Dr. Giuseppe SALA
elettivamente domiciliato presso chi l'assiste
avv. Marco DAL TOSO presso l'Avvocatura Comunale*

Conclusioni del PM d'udienza:

Emettersi sentenza di non luogo a procedere nei confronti della persona giuridica sopra indicata in relazione alla incolpazione perché il fatto non sussiste.

La difesa di **V. A. s.r.l.** si è associata alla richiesta del PM.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il PM depositava nella cancelleria di questo Ufficio la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi di **V. A. s.r.l.**, **V. A. s.r.l.** e della persona giuridica contro cui si procede nella presente sede in ordine alle rispettive incolpazioni di cui in epigrafe.

Nell'udienza preliminare del 31 ottobre 2019 le persone fisiche chiedevano e ottenevano, nella sussistenza dei requisiti di legge, l'ammissione alla messa alla prova disponendosi – pertanto – la separazione del procedimento. Chi difende la persona giuridica chiedeva congrua dilazione al fine di attendere la liquidazione della società e la cancellazione della stessa dal registro delle imprese in maniera da poterne trarre le conseguenze giuridiche in ordine alla richiesta che era stata formulata dalla pubblica accusa. Dilazione che veniva accordata.

Nella sede camerale del 12 febbraio 2020 la domanda veniva sostanzialmente reiterata poiché chi difende la persona giuridica comunicava che non era ancora stato acquisito il provvedimento di cancellazione della società sopra menzionata dal registro delle imprese chiarendo che un rinvio avrebbe consentito di redigere memoria nella quale riversare considerazioni giuridiche in grado di condurre ad esito la vicenda processuale, così disponendosi un rinvio all'11 marzo 2020.

La sede camerale da ultimo indicata doveva essere aggiornata, a causa della virosi da COVID 19 e dei conseguenti provvedimenti di rinvio delle udienze già fissate, sino alla data odierna quale contesto nel quale le parti concludevano come in epigrafe indicato e il giudice era in grado di rendere la decisione.

In ordine alla costituzione e alle vicende che hanno riguardato **V. A. s.r.l.** risulta quanto segue:

= il 10 maggio 2013 veniva costituita quale società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463 *bis* c.c. con capitale pari a 1,00 € versato dal socio unico **V. A. s.r.l.** il quale fungeva da Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre consigliere risultava suo fratello Visintin Andrea

= il 4 marzo 2015 costui è stato nominato socio

= il 5 aprile 2018 la società veniva posta in liquidazione con nomina di **V. A. s.r.l.** quale liquidatore.

Pare davvero (in questo condividendosi le valutazioni della difesa della persona giuridica) si sia trattato di una società sostanzialmente unipersonale senza alcuna reale distinzione tra i soggetti fisici e la persona giuridica.

Al riguardo, non sembra univoco l'orientamento adottato all'interno della corte regolatrice con riguardo – rispetto a casi del tipo di quello che ricorre nella specie – all'applicabilità del d.lgs. n. 231/2001. Vi sono pronunce che optano in senso affermativo poggiando esclusivamente sulla indubbia autonomia del soggetto fisico rispetto a quello giuridico:



Sez. 6, Sentenza n. 49056 del 25/07/2017 Ud. (dep. 25/10/2017) CED 271564
Presidente: Carcano D. Estensore: D'Arcangelo F. Imputato: Brambilla. P.M. De Masellis
Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle società unipersonali, in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote.

Sez. 3, Sentenza n. 15657 del 15/12/2010 Cc. (dep. 20/04/2011) CED 249320
Presidente: Ferrua G. Estensore: Grillo R. Imputato: Sferrazza. P.M. D'Ambrosio V.
Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1 comma secondo d.lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni.

Altro orientamento, invece, non si accontenta del mero dato formale, ma reputa che la disciplina tracciata nel più volte menzionato testo normativo non trovi applicazione quando la struttura della persona giuridica sia indistinguibile da quella fisica in maniera da non fondare il presupposto fondamentale su cui poggia l'intera struttura delle norme volte a regolare la responsabilità dell'ente giuridico:

Sez. 6, Sentenza n. 30085 del 16/05/2012 Cc. (dep. 23/07/2012) CED 252995
Presidente: De Roberto G. Estensore: Fidelbo G. Imputato: Vinci. P.M. Cedrangolo O.
La normativa sulla responsabilità da reato degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi.

Sez. 6, Sentenza n. 18941 del 03/03/2004 Cc. (dep. 22/04/2004) CED 228833
Presidente: Trojano P. Estensore: Rotundo V. Imputato: Ribera. P.M. Febbraio G.
La disciplina prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi.
(Nella specie la Corte ha respinto il ricorso del PM contro l'ordinanza del tribunale che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività ad una ditta individuale).

Chi scrive, in relazione ai tratti specifici che ricorrono nel presente contesto processuale, davvero non riesce a scorgere un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici nella ~~V...~~ ~~A...~~ s.r.l. che possa distinguersi dagli interessi della persona fisica del già Presidente del CdA ed ora liquidatore; questo non solo in relazione alla sostanzialmente inesistente vita sociale, ma anche con peculiare riferimento alla entità degli importi che hanno formato oggetto di una truffa in merito alla quale le persone fisiche hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova. L'ente giuridico, in relazione al reato presupposto fondante la responsabilità amministrativa della persona giuridica, non era davvero necessario e infungibile trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario. Viene a mancare, pertanto, la *ratio* di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell'interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato.

P.Q.M.
visto l'articolo 425 c.p.p.
DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di ~~V...~~ ~~A...~~ s.r.l. in ordine all'illecito di cui in epigrafe perché il fatto non sussiste

MANDA
alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, li 16 luglio 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Carolina TRUGLIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

MILANO IL 16.7.2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Carolina TRUGLIO



Il giudice

Dr. Aurelio Barazzetta

